

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 01 luglio 2016

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

**Circolare regionale 29 giugno 2016 - n. 12**  
**Anticipazione dei termini di applicazione della tempistica disposta dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 «Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali» per la presentazione delle richieste di avvio delle procedure di fusione, modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali e chiarimenti in merito all'iter di modifica delle circoscrizioni comunali per porzioni di territorio prive di residenti**

Ai Signori Sindaci  
dei Comuni della Lombardia  
Loro sedi

La legge regionale 29/2006, recentemente modificata con legge regionale 14/2016, ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2017, la seguente tempistica per la presentazione delle richieste di istituzione di nuovi Comuni, mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali e per il relativo iter procedimentale:

- art. 7, co. 3 bis: «La richiesta dei Consigli comunali o della maggioranza degli elettori residenti nei Comuni, nelle frazioni o borgate di cui al comma 3 è presentata al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 1° gennaio di ogni anno».
- art. 7, co. 4: «A seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, il Presidente della Regione trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro il 1° aprile».
- art. 9, co. 2: «L'effettuazione del referendum, ai fini di quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Commissione consiliare competente, entro il 15 maggio di ogni anno, successivamente alla trasmissione dei progetti di legge per i pareri [dei Consigli comunali che non si siano già espressi, del Consiglio provinciale e, qualora si tratti di Comuni montani, dell'Assemblea della Comunità montana di riferimento] di cui all'articolo 8».
- art. 9, co. 7: «La data di effettuazione dei referendum deliberati ai sensi del comma 2 è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro il 20 luglio e comunicato ai Presidenti delle Corti d'appello e delle Commissioni elettorali circondariali interessate. I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum-Day), di norma in una **domenica di ottobre**, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8 [trenta giorni dalla ricezione del progetto di legge per i relativi pareri]».

Tale tempistica trova il proprio presupposto sia nello svolgimento del referendum consultivo previsto all'art. 9 della l.r. 29/2006, laddove esso non sia escluso dalla normativa, sia nella semplificazione e non aggravamento delle procedure per i Comuni che hanno avviato il procedimento di fusione; infatti, lo svolgimento del referendum consultivo in una domenica di ottobre consente la conclusione del procedimento entro l'anno e, in caso di approvazione dell'iniziativa legislativa da parte del Consiglio regionale, l'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dei nuovi Comuni a seguito di fusione - come disposto dal novellato art. 10, co. 2 della l.r. 29/2006 - dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In tal modo i Comuni concludono le proprie procedure amministrative e contabili entro l'anno ed evitano la predisposizione di doppi bilanci relativi ad una prima parte dell'anno, a cura dei Comuni non ancora fusi, e alla restante parte dell'anno, a cura del nuovo Comune.

La circostanza che la nuova tempistica si applichi a decorrere dal 2017 implica necessariamente che i Consigli comunali o gli elettori residenti nei Comuni interessati dovranno tempestivamente attivarsi, nel caso, per garantire, entro il **1° gennaio di ogni anno**, la presentazione al Presidente della Regione di eventuali richieste di modifica circoscrizionale, di denominazione o di fusione. Tale tempistica non si applica alle richieste di fusione per incorporazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 bis, della l.r. 29/2006 (introdotto dalla l.r. 20/2015).

Da quanto esposto si evince, pertanto, che ai procedimenti di modifica di circoscrizioni comunali relativi a porzioni di territo-

rio dove venga a mancare il presupposto dell'osservanza della tempistica di cui all'art. 7, commi 3bis e 4 della l.r. 29/2006 soprarichiamati, costituito dallo svolgimento del referendum consultivo, la stessa tempistica non debba necessariamente essere applicata.

In particolare, l'art. 9, co. 3 della l.r. 29/2006 dispone: «La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione dei Comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale».

Da quest'ultima disposizione si deduce che, nel caso di modifiche di circoscrizioni comunali, qualora le porzioni di territorio interessate siano prive di residenti, non si fa luogo a referendum (articolo 9, comma 6, della l.r. 29/2006), venendo in tal modo a mancare il presupposto dell'osservanza della tempistica di cui all'art. 7, commi 3bis e 4 della l.r. 29/2006 soprarichiamati.

Pertanto, al fine di consentire che le richieste di modifica delle circoscrizioni comunali relative a porzioni di territori prive di residenti siano presentate durante tutto l'arco dell'anno e che la Giunta regionale ne verifichi i requisiti formali con tempestività, avviando il relativo iter, la direzione di funzione specialistica legislativo, riforme istituzionali e riordino degli enti territoriali - Struttura rapporti con gli enti territoriali e riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali (dirigente: dott. Alberto Bernini) fornisce le seguenti indicazioni:

- la tempistica di cui agli articoli 7, commi 3bis e 4, della l.r. 29/2006 **non si applica alle richieste di modifica di circoscrizioni comunali relative a porzioni di territorio prive di residenti**;
- per l'istruttoria di tali casi restano tuttavia fermi tre mesi, previsti dal soprarichiamato art. 7, commi 3bis e 4, che decorrono dal deposito della richiesta fino alla presentazione del relativo progetto di legge da parte del Presidente della Giunta regionale al Presidente del Consiglio regionale, fatta salva la sospensione o interruzione del termine per l'eventuale acquisizione di ulteriore documentazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1/2012.

Il vicario segretario generale  
area affari istituzionali  
Giancarla Neva Sbrissa